

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VORREI"

Art. 1. – Denominazione e sede.

In data 15 aprile 2008 si è costituita l'Associazione culturale denominata "Vorrei". L'Associazione ha sede in Viale Libertà 33 a Monza.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. "Vorrei" è una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – Finalità e scopi.

L'Associazione "Vorrei" persegue i seguenti scopi:

- curare la pubblicazione di una rivista i cui temi principali, ma non esclusivi, siano la cultura, la salvaguardia dell'ambiente e la politica, con particolare attenzione all'ambito territoriale in cui ha sede.
- operare nei settori dell'informazione, del cinema, degli audiovisivi, del teatro, della musica, della danza, della scrittura, delle arti visive, della comunicazione attraverso attività editoriali, attività educative e formative;
- promuovere iniziative in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, di solidarietà sociale e in tutti quelli in cui si può intraprendere con coraggio una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo e di emarginazione, in difesa dei diritti dell'uomo;
- difendere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e operare per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, enti locali, per il raggiungimento del miglior risultato;
- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, incontri, dibattiti e manifestazioni, su temi attinenti al proprio scopo sociale.

L'associazione intende perseguire le proprie finalità favorendo lo spirito di partecipazione e di collaborazione, con ironia, irriverenza e intelligenza, adoperando qualsiasi strumento a disposizione per la comunicazione, in special modo quelli che ne favoriscono.

L'associazione "Vorrei" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità sociali, ne condividano lo spirito e gli ideali e siano disposti a contribuire con la propria attività alla loro concreta realizzazione.

Art. 3 - (Soci)

Possono essere ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano espressamente il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità e motivazioni, impegnandosi a versare la quota associativa qualora la richiesta fosse accettata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci hanno uguale diritto di voto per l'approvazione e le

modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci possono essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione è libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Viene data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Art. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo dell'adesione annuale e del versamento della quota associativa, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. L'espulsione viene decisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo. I soci espulsi possono ricorrere contro tale provvedimento alla prima Assemblea ordinaria che giudica definitivamente a maggioranza.

Art. 6. – Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

Le cariche sociali hanno durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7. – L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quarto degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede o via e-mail almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede o invio via e-mail del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- nominare il Tesoriere;
- approvare e modificare lo Statuto;
- approvare il regolamento interno;
- nominare il direttore della rivista.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 8. – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, scelti tra i soci.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo valuterà l'opportunità di cooptare altri componenti in sostituzione di quelli mancati; i componenti cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. La sostituzione sarà obbligatoria qualora il numero dei componenti dovesse scendere a meno di tre.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- organizzare l'attività dell'Associazione;
- prendere tutte le decisioni inerenti al funzionamento dell'associazione, nei limiti statutari, e alla pubblicazione della rivista;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 componenti. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 9. – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 10. – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea, che lo sceglie anche tra i non Soci.

La sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. Egli predispose il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, nonché una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Tesoriere partecipa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11. – Il Direttore della rivista

Il Direttore deve rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi sull'editoria e ha il compito di dirigere, coordinare e indirizzare le attività della rivista, con la collaborazione di un Comitato direttivo composto dai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Direttore è delegato dall'Assemblea nelle decisioni che riguardano l'attività editoriale. Il Direttore ha la facoltà di nominare uno o più vicedirettori. Il Direttore resta in carica sino alla revoca dell'incarico da parte dell'Assemblea.

Art. 12. – Risorse economiche.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote degli associati, contributi, eredità, donazioni, legati, altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.
L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 13. – Bilancio.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno, entro la fine del mese di aprile.
Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 14. – Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da una Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi in prima convocazione e semplice in seconda.
Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15. – Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 16. – Norma finale.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Scritto, letto e confermato

Monza,